


LA PROTEZIONE DELL'ANDICAPPATO MENTALE ADULTO



associazione
ticinese di
genitori ed
amici dei
bambini
bisognosi di
educazione
speciale

atgabbes

via Trevano 91
cp 4231
CH - 6904 Lugano
tel. 091 - 972 88 78
fax 091 - 970 19 09
e-mail: atgabbes@luganet.ch
ccp 69 - 5150 - 0

Una persona handicappata mentale gode degli stessi diritti e doveri di qualsiasi altra persona.

I - La persona handicappata mentale minorenn

Durante la minore età, cioè fino al compimento dei 18 anni, i figli sono sotto la protezione dei genitori che detengono l'autorità parentale.

L'autorità parentale, definita dal Codice Civile Svizzero (di seguito CCS), agli articoli 296 e seguenti, rappresenta il dovere e potere legale dei genitori di prendere le decisioni necessarie per il figlio minorenne interdetto. Le decisioni devono sempre essere nell'interesse del minore. L'autorità parentale costituisce la base legale per l'esercizio dell'educazione, la rappresentanza del figlio e l'amministrazione dei suoi beni.

La portata e il contenuto dell'autorità parentale si modificano con la crescita del figlio.

L'esercizio dell'autorità parentale spetta ai genitori.

In caso di collocamento, gli operatori possono prendere solo le decisioni che per la loro natura appartengono normalmente all'educatore e quelle che i genitori hanno delegato esplicitamente o tacitamente. L'operatore può inoltre prendere le decisioni che per motivi d'urgenza, assenza o malattia non possono essere prese dalla madre e dal padre.

Nello stabilire le rispettive competenze si deve quindi considerare il motivo e la durata del collocamento, la natura e l'intensità delle relazioni con i genitori, la possibilità di ricevere istruzioni da parte dei genitori, la portata e l'urgenza delle decisioni, la volontà presunta dei genitori e soprattutto l'interesse del minore.

Le decisioni possono dunque riguardare ambiti molto diversi della vita di un minorenne handicappato mentale, quali per esempio, le cure mediche, la scelta della scuola, della professione, degli amici e delle amiche, la scelta di un'attività sportiva, ecc..

Il minore handicappato che vive in famiglia ha diritto ad un trattamento uguale a quello dei fratelli.

I genitori devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni (cfr. art. 302 cpv. 2 CCS) Questo dovere d'assistenza comporta di discutere e riflettere ed organizzare per tempo le misure di protezione per l'età adulta, considerando lo stato di salute, la capacità di discernimento del figlio, l'età dei genitori e il loro stato di salute.

II - La persona handicappata mentale maggiorenne

Il Codice Civile Svizzero permette di adattare alla persona la misura di protezione tutelare nel rispetto dei principi della sussidiarietà e della proporzionalità.

Lo scopo è di proteggere innanzi tutto l'interessato ed in secondo luogo le terze persone.

1. Il prolungamento dell'autorità parentale

Secondo l'art. 385 cpv. 3 CCS: "L'interdetto che ha padre o madre è posto di regola sotto l'autorità parentale anziché sotto tutela".

Con questa misura i genitori mantengono nei confronti del figlio maggiorenne gli stessi diritti e dovere di quando era minorenne.

I presupposti pratici per questa soluzione sono:

- contatti frequenti e buoni tra i genitori e figlio;
- i genitori devono godere di uno stato di salute tale da permettere l'esercizio dell'autorità parentale;
- la voglia di continuare ad esercitare l'autorità parentale.

Ritenuto che la procedura per il prolungamento dell'autorità parentale ha dei tempi abbastanza lunghi (circa 1 anno), è opportuno iniziarla con sufficiente anticipo.

La procedura implica l'interdizione del figlio. Questa viene pronunciata dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali su istanza dei genitori o dell'autorità tutoria (dal 1. gennaio 2001 la Commissione tutoria regionale).

Alla domanda si deve allegare un certificato medico attestante lo stato dell'andicap mentale del figlio.

Una volta pronunciata l'interdizione l'autorità tutoria ripristina l'autorità parentale dei genitori.

Di regola l'interdizione non viene pubblicata sul Foglio Ufficiale. Occorre però sottolineare che questa pubblicazione, da molti considerata antipatica, protegge maggiormente l'interessato.

Infatti eventuali persone danneggiate non potranno invocare la loro buona fede poiché si potrà opporre l'avvenuta pubblicazione.

Questo provvedimento di protezione diventa insufficiente e dev'essere modificato quando, con il passare degli anni, l'esercizio dell'autorità parentale diventa un carico troppo gravoso di responsabilità.

2. La curatela

La curatela è il provvedimento di protezione che non limita l'esercizio dei diritti civili di una persona.

Le curatele si suddividono in curatela di rappresentanza (art. 392 CCS), d'amministrazione (art. 393 CCS) e volontaria (art. 394 CCS).

Si tratta di una misura poco adatta a una persona handicappata mentale in quanto presuppone l'esistenza di capacità di discernimento.

Di regola non viene pubblicata sul Foglio Ufficiale.

3. L'inabilitazione

L'inabilitazione, definita dall'art. 395 CCS, è una misura a metà strada tra la curatela e la tutela. È decretata dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali e serve soprattutto a proteggere il patrimonio dell'interessato.

Di conseguenza, rimanendo l'assistenza personale in secondo piano, è poco adatta per la protezione di una persona handicappata mentale.

4. La tutela

Secondo l'art. 369 CCS: è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che per causa di infermità o debolezze di mente non può provvedere ai propri interessi, richiede durevole protezione o assistenza, o mette in pericolo l'altrui sicurezza.

La procedura d'attuazione è simile a quella del prolungamento dell'autorità parentale.

L'istanza può però essere presentata, da parte di ogni interessato, all'autorità tutoria. Questa propone l'interdizione alla Divisione degli interni, sezione degli enti locali.

Dopo l'avvenuta interdizione, l'autorità tutoria istituisce la tutela e nomina il tutore.

Secondo l'art. 380 CCS l'autorità tutoria deve dare la preferenza a un prossimo parente idoneo. Per i prescelti esiste l'obbligo d'accettazione.

La tutela implica maggior chiarezza nella gestione patrimoniale e nell'assistenza personale.

Il tutore deve allestire l'inventario iniziale e rendere conto ogni anno all'autorità tutoria della situazione finanziaria e dell'evoluzione personale del pupillo. Sono così evitati abusi.

Di regola la tutela viene pubblicata sul Foglio Ufficiale.

5. La tutela volontaria

La persona handicappata mentale può chiedere secondo l'art. 372 CCS la tutela volontaria. Questa è possibile se è in grado di comprenderne la portata e le conseguenze. Un handicappato mentale leggero, che capisce cosa vuol dire avere un tutore, può pertanto richiedere personalmente per iscritto di essere protetto con una tutela.

La misura viene istituita dall'autorità tutoria senza procedura d'interdizione, perciò la pratica si svolge in breve tempo.

Di regola la tutela viene pubblicata sul Foglio Ufficiale.

La tutela può essere assunta da un tutore ufficiale in comprovata mancanza d'altre persone idonee disponibili. Il tutore ufficiale non può però prestare la necessaria attenzione ai problemi personali d'ogni suo assistito, ma deve limitarsi, in genere, a curarne le pratiche amministrative.


III - Se non si provvede con una misura di protezione al raggiungimento della maggiore età del figlio, cosa succede?

Se una famiglia, quando il figlio bisognoso di protezione raggiunge la maggiore età, non si premunisce di promuovere una richiesta di protezione (tutela e altra possibilità), cosa capita?

Non capita in genere nulla, però il genitore deve sapere che suo figlio non è adeguatamente protetto e non c'è nessuno che legalmente lo rappresenta.

In ogni caso si consiglia di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile in cui si è dichiarata la condizione dell'assicurato a protezione d'eventuali danni a terzi.

Poi, a seguito di dichiarazioni fiscali o altri atti pubblici, qualcuno solleva automaticamente il problema. E sarà un fatto corretto perché i genitori invecchiano e la situazione va chiarita per tempo.




IV - Conclusioni

Le questioni trattate sono problemi che per una famiglia si rivelano assai complessi. Il miglior modo di procedere è dunque:

1. Discutere, per tempo, in famiglia la situazione propria e quella della persona da proteggere e valutare quale può essere la migliore soluzione. Sentire il parere del medico curante e degli operatori in caso di collocamento;
2. Rivolgersi per ulteriori spiegazioni all'autorità tutoria;
3. Rivolgersi, se del caso, all'Autorità di Vigilanza sulle Tutelle a Bellinzona (091 814.32.33);
4. Quando è ben chiaro che cosa il proprio figlio ha bisogno e che cosa i genitori vogliono ottenere, si procederà alla scelta della misura più adeguata e alle relative istanze secondo le modalità sopra indicate.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute presso:

- Ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona, Sig. Reto Medici (tel. 091-814.71.11 oppure e-mail: reto.medici@ti.ch)
- Commissioni tutorie regionali (vedi lista)
- Segretariato atgabbes, via Trevano 91- Lugano (tel. 972.88.78)



ELENCO COMMISSIONI TUTORIE REGIONALI

COMMISSIONI	INDIRIZZI	SEGRETARIO	TELEFONO
CHIASSO	Via Bossi 2/cp 6830 Chiasso	Stefano DELBÒ	683.34.10
MENDRISIO	Via Municipio 13 6850 Mendrisio	Giuliano RINALDI	640.32.70
LUGANO	P.za Riforma 1 -6900 Lugano	Patrizia BERGER	800.70.80
PARADISO	Via delle Scuole 23 6902 Paradiso	Mara CASANOVA	985.04.96
MASSAGNO	Via Motta 53 6900 Massagno	Lorenza CAPPONI	966.52.01
AGNO	P.za Vicari 17/cp -6982 Agno	Barbara CASARI	600.29.50
TESSERETE	Casa Comunale 6950 Tesserete	Tilla CAVALLINI	943.35.10
PREGASSONA	Via Cantonale 33 6963 Pregassona	Tiziana TRAVAGLINI	973.55.01
TORRICELLA	Casa Comunale 6808 Torricella	Franco GIAMBERINI	930.94.15
LOCARNO	Piazza Grande 18 6601 Locarno	Paola MERLINI	756.31.16
LOSONE	Via Papogna 10 6616 Losone	Stefano MAZZI	780.55.75
MINUSIO	Via G.Motta 7 - 6648 Minusio	Paolo MONDINI	730.13.50
MAGGIA	Cp 65 - 6673 Maggia	Fabiola BONETTI	760.90.46
BELLINZONA	Vic.Muggiasca 1° 6500 Bellinzona	Manuela WEIBEL	821.85.70
GIUBIASCO	P.za Grande 1 - 6512 Giubiasco	Ettore DRAGHI	850.99.12
BIASCA	Via Lucomagno 14 - 6710 Biasca	Ivana ROSSETI	880.01.87
LEONTICA	Cp. 82 - 6716 Acquarossa	Tiziana MERONI	871.12.48
FAIDO	Casa Comunale - 6760 Faido	Katya GAMBONI	866.01.77

Commissione tutoria regionale n. 1 (CTR 1) con sede a **Chiasso** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Chiasso, Balerna, Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Muggio, Novazzano, Sagno, Vacallo;

CTR 2 con sede a **Mendrisio** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Mendrisio, Arzo, Besazio, Brusino Arsizio, Capolago, Casima, Castel S. Pietro, Coldrerio, Genestrerio, Ligornetto, Meride, Monte, Rancate, Riva S. Vitale, Salorino, Stabio, Tremona;

CTR 3 con sede a **Lugano** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Lugano e Gandria;

CTR 4 con sede a **Paradiso** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Paradiso, Arogno, Barbengo, Bissone, Carabbia, Carabietta, Carona, Grancia, Maroggia, Melano, Melide, Morcote, Pambio Noranco, Pazzallo, Rovio, Vico Morcote;

CTR 5 con sede a **Massagno** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Massagno, Breganzona, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Porza, Savosa, Vezia;

CTR 6 con sede ad **Agno** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Agno, Agra, Aranno, Arosio, Astano, Bedigliora, Bioggio, Bosco Luganese, Breno, Cademario, Caslano, Cimo, Croglio, Curio, Fescoggia, Gentilino, Iseo, Magliaso, Miglieglia, Montagnola, Monteggio, Mugena, Muzzano, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Sorengo, Vernate, Vezio;

CTR 7 con sede a **Tesserete** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Tesserete, Bidogno, Bogno, Cagiallo, Certara, Cimitera, Corticiasca, Lopagno, Lugaggia, Origlio, Ponte Capriasca, Roveredo Capriasca, Sala Capriasca, Vaglio, Valcolla;

CTR 8 con sede a **Pregassona** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Pregassona, Cadro, Cureglia, Davesco Soragno, Sonvico, Viganello, Villa Luganese;

CTR 9 con sede a **Torricella-Taverne** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Torricella-Taverne, Bedano, Bironico, Camignolo, Gravesano, Isono, Manno, Medeglia, Mezzovico-Vira, Rivera, Sigirino;

CTR 10 con sede a **Locarno** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Locarno, Muralto, Orselina;

CTR 11 con sede a **Losone** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Losone, Ascona, Auressio, Berzona, Borgnone, Brissago, Cavigliano, Gresso, Intragna, Loco, Mosogno, Onsernone, Palagnedra, Ronco s./Ascona, Tegna, Vergeletto, Verscio;

CTR 12 con sede a **Minusio** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Minusio, Brione s./Minusio, Brione Verzasca, Caviano, Contone, Corippo, Cugnasco, Frasco, Gerra Gambarogno, Gerra Verzasca, Gordola, Indemini, Lavertezzo, Magadino, Mergoscia, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio, Sonogno, Tenero-Contra, Vira Gambarogno, Vogorno;

CTR 13 con sede a **Maggia** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Maggia, Aurigeno, Avegno, Bignasco, Bosco Gurin, Broglio, Brontallo, Campo Valle Maggia, Caveragno, Cerentino, Cevio, Coglio, Fusio, Giumaglio, Gordevio, Linescio, Lodano, Menzonio, Moghegno, Peccia, Prato Sornico, Someo;

CTR 14 con sede a **Bellinzona** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Bellinzona, Arbedo-Castione, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Preonzo;

CTR 15 con sede a **Giubiasco** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Robasacco, Sant'Antonino, Sant'Antonio, Sementina;

CTR 16 con sede a **Biasca** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Biasca, Claro, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna;

CTR 17 con sede a **Leontica** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Leontica, Aquila, Campo Blenio, Castro, Corzoneso, Dongio, Ghirone, Largario, Lottigna, Ludiano, Marolta, Malvaglia, Olivone, Ponto Valentino, Prugiasco, Semione, Torre;

CTR 18 con sede a **Faido** e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Faido, Airolo, Anzonico, Bedretto, Bodio, Calonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chiggiogna, Chironico, Dalpe, Giornico, Mairengo, Osco, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Rossura, Sobrio.

1° edizione febbraio 1994 / 2° edizione maggio 2001